



PROVIDENCE "SI FA IN QUATTRO" di Mario Schiavon

Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nel corso della riunione di aprile, ha ritenuto opportuno, nell'ottica di rendere sempre più funzionale ed efficiente la comunicazione tra l'Ente e gli iscritti, raddoppiare le uscite di Providence, la rivista istituzionale di ENPAPI, variando, quindi, la periodicità, da semestrale a trimestrale. Da diversi anni ormai, la rivista è un potente mezzo di divulgazione delle principali novità in campo previdenziale nonché delle attività promosse dall'Ente. A seguito poi, delle ultime evoluzioni dei servizi informatici verso i Professionisti iscritti, sarà mutata anche la modalità di spedizione di Providence, che non verrà più recapitata a mezzo posta presso il proprio domicilio ma verrà pubblicata sul portale della comunicazione www.enpaticomunica.it ed inserita nel CASSETTO PREVIDENZIALE, il nuovo strumento virtuale che consente una notevole riduzione dei costi di spedizione postale ed elimina i ritardi di consegna.



CONTRIBUTO A COPERTURA DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO di Sandro Tranquilli

Il Consiglio di Amministrazione delibera, nei limiti dei fondi disponibili anno per anno, l'erogazione di un contributo a copertura delle spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole medie e superiori. Il contributo può essere erogato per spese sostenute nel biennio 2014/2015.

Possono beneficiare del contributo gli iscritti contribuenti con almeno 2 figli a carico. Il contributo è determinato, in percentuale sulla spesa complessivamente sostenuta, con riferimento al numero dei figli:

- 20% nel caso di due figli
- 50% nel caso di tre figli
- 70% superiore ai tre figli

E' causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno due anni di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda. La domanda, redatta su apposito modulo, deve essere inviata all'Ente entro e non oltre il 31/12/2015. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata sul sito www.enpapi.it.



INDENNITA' DI MATERNITA' di Sandro Tranquilli

Possono presentare domanda per ottenere l'indennità di maternità tutte le iscritte contribuenti all'Ente, nei seguenti casi:

- parto;
- interruzione di gravidanza, per motivi spontanei o terapeutici, dopo il compimento del sesto mese;
- adozione o affidamento in pre-adozione;
- aborto spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza.

Generalmente, il diritto all'indennità di maternità è escluso laddove l'iscritta goda di analoga prestazione, erogata da altro Ente di Previdenza obbligatorio. A partire dal 01/01/2008, ENPAPI ha introdotto la possibilità di erogazione anche nel caso si svolga contestualmente lavoro dipendente con contratto a tempo parziale. In questo caso l'importo sarà percepito solamente nel caso in cui l'indennità corrisposta come dipendente risultasse inferiore a quella che sarebbe spettata come libera professionista. La quota riconosciuta sarà appunto pari alla differenza tra le due prestazioni obbligatorie.

L'indennità di maternità che viene corrisposta è pari all'80% dei 5/12 del reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno antecedente la data dell'evento.

L'importo è riconosciuto anche nel caso di reddito negativo o pari a zero. In tal caso si provvederà all'erogazione di una indennità minima non inferiore a cinque mensilità di retribuzione (calcolata nella misura dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito per la qualifica di impiegato dalla Tabella A allegata al D.L. 29/07/1981 n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26/08/1981 n. 537). La normativa ha introdotto anche un limite massimo di erogazione pari a cinque volte l'importo minimo.

L'indennità di maternità in quanto sostitutiva del reddito professionale è sottoposta alla ritenuta d'acconto del 20% e costituisce base di calcolo dei contributi previdenziali dovuti all'Ente.

La domanda può essere presentata a partire dal compimento del 6° mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dalla nascita del bambino o dall'interruzione della gravidanza o dall'entrata in famiglia nel caso di adozione o affidamento. Maggiori informazioni sono disponibili nella sezione dedicata sul sito www.enpapi.it.



GESTIONE SEPARATA ENPAPI - REGOLE PER LA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DOVUTA di Sara Di Stefano

Per la corretta individuazione dell'aliquota da applicare, piena o ridotta, bisogna far riferimento al periodo in cui viene effettivamente svolta attività lavorativa, indipendentemente dal momento in cui viene erogato il compenso.

Pertanto se, ad es., l'attività lavorativa è svolta in un periodo del 2012 in cui il lavoratore non era titolare né di pensione, né di ulteriori rapporti assicurativi, andrà applicata l'aliquota piena, anche se al momento dell'erogazione del compenso la sua posizione dovesse aver subito delle variazioni (es. per la contemporanea instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o per l'erogazione di una pensione).

Per l'individuazione della misura è però necessario verificare il momento dell'erogazione del compenso, in applicazione del principio di cassa.

In breve, ai fini della corretta applicazione dell'aliquota occorre tener presente che:

- il periodo di attività lavorativa incide sul tipo di aliquota (piena o ridotta);
- il principio di cassa incide sulla misura dell'aliquota.

Nel caso in cui nel periodo di attività lavorativa a cui si riferisce il compenso la situazione contributiva del lavoratore sia variata una o più volte, le diverse aliquote vanno applicate ad una quota proporzionale del reddito imponibile. Ad es. se un collaboratore non pensionato viene pagato per sei mesi di lavoro e nel periodo di attività lavorativa solo per i primi tre mesi è stato anche titolare di un rapporto di lavoro dipendente, il compenso percepito sarà assoggettato per il 50% ad aliquota ridotta e per il 50% ad aliquota piena.

Tutto ciò implica quindi la necessità per il committente di acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi).